



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO
P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA Nr. 131 di Registro

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione “anno 2020”. Saldi invernali ed estivi.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14/01/2016 all’oggetto: “Conferimento di funzioni dirigenziali e individuazione del “Datore di Lavoro” per il VII settore URBANISTICA”;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107;

PREMESSO CHE:

- Il comma 2 dell’art.14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. dispone che la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048, in attuazione della Legge regionale n. 28/99, art.14, comma 2, oltre a fissare in concreto il calendario dei saldi per il corrente anno 2019, prevede in via generale:
di dare atto che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
che le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- La Regione Piemonte con nota Prot. n. 111155/A1903A del 28/11/2019 Ns. Prot. 21487 ha reso noto le date di inizio dei saldi di fine stagione per l’anno 2020 precisamente:
 - i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 4 gennaio 2020;
 - i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 4 luglio 2020;

VISTO l’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, “riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e s.m.i;

VISTO l’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;

VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 15 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 24 ottobre 2016, n.16-4101;

VISTA la D.G.R. 12 dicembre 2018, n.3-8048;

VISTA la nota della Regione Piemonte, direzione Competitività del Sistema regionale Settore Commercio e terziario del 21/07/2016 con oggetto: Vendite di fine Stagione: "Saldi" - Approvazione documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 luglio 2016. Comunicazione;

VISTA la nota della Regione Piemonte, direzione Competitività del Sistema regionale Settore Commercio e terziario del 28/11/2019 "calendario dei saldi Anno 2020. Comunicazione;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 così come modificato dalla L. R. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i., alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi, nonché alla disciplina delle vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e il primo sabato del mese di Luglio per quelle estive, nonché del successivo atto approvato in data 7 luglio 2016 recante integrazione al succitato documento nel quale, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e Province autonome concordano:

- di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze indicate nel paragrafo precedente;
- di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 16;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n.1/2015 del 28.04.2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento" come modificata ed integrata con Direttiva Segretario Generale n.1/2016 del 28.01.2016;
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: " Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.8 sui controlli interni - condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

DICHIARATO che non sussistono, in capo al sottoscritto Dirigente, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 62/2013 - "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

DISPONE

Le vendite di fine stagione (saldi) da tenersi nell'anno 2020 sono regolamentate come segue:

1. Periodi di svolgimento:

- **INVERNALI:** data di inizio sabato 04 gennaio 2020 data termine venerdì 28 febbraio 2020 (compreso), per una durata massima di otto settimane consecutive;
 - **ESTIVE:** data di inizio sabato 04 luglio 2020, data termine venerdì 28 agosto 2020 (compreso), per una durata massima di otto settimane consecutive.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento, e l'osservanza

delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.

Per i prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne ed interne o sui banchi di vendita, ovunque collocati, lo sconto o il ribasso devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico, come deve essere esposto il prezzo finale scontato. Prezzi e percentuali di sconto dovranno essere indicati in modo chiaro e ben leggibili.

4. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 3.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto o ribasso praticate, e l'indicazione della durata. Qualora siano indicate più percentuali di sconto o ribasso, per le stesse dovranno essere usati eguali caratteri tipografici.
6. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale scontato.
7. In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
8. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
9. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06/09/2005 n. 206.
10. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali (a partire dal 05/12/2019 e fino al 03/01/2020 compreso) e dei saldi estivi (a partire dal 04/06/2020 e fino al 03/07/2020 compreso) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto" così come definite dall'art.15, comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

La presente Ordinanza annulla le precedenti disposizioni locali in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell'Ente dal 17/12/2019 al 28/02/2020 e dal 04/06/2020 al 28/08/2020 e sarà possibile, pertanto, prenderne visione sul sito www.comune.valenza.al.it alla voce [albo pretorio](#).

Sarà dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione di 1° livello: provvedimenti - sottosezione di 2° livello - provvedimenti dei Dirigenti amministrativi.

SANZIONI:

Le violazioni delle norme nazionali e regionali e delle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione, ai sensi dell'art. 22 c.3 del D.Lgs. 114/98 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Valenza, 16/12/2019



IL DIRIGENTE
(Arch. Massimo TEMPORIN)

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Settore Urbanistica e Attività Produttive.

Responsabile: Arch. Massimo TEMPORIN.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che avverso il presente atto può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione dello stesso, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto.